

COMUNE DI SAN TEODORO

PROVINCIA DI SASSARI

Ordinanza N. Data di registrazione 21 05/04/2024

ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA DI STRUTTURE, POZZI, CAVITÀ, OGGETTO: FOSSI, CISTERNE E MANUFATTI EDILIZI IN GENERE DI PROPRIETÀ DI PRIVATI SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN TEODORO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto del Sindaco n. 8 del 04/04/2024 con cui si confermano al sottoscritto le mansioni apicali del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio, con attribuzione delle funzioni di cui al combinato disposto degli artt. 107-109 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

Precisato che rientra fra le competenze del sottoscritto Responsabile anche l'adozione di provvedimenti finalizzati a sensibilizzare e disciplinare la tutela, la conservazione in buono stato e la custodia diligente del patrimonio privato ai fini della pubblica e privata incolumità, dell'igiene pubblica, del rispetto del decoro urbanistico, dell'ambiente, degli ecosistemi e del paesaggio;

Tenuto conto dei diversi incidenti occorsi negli anni in Italia, anche di grande rilevanza mediatica a causa di mancata adozione delle normali misure di sicurezza, (tra i quali si ricorda, semplificando, l'incidente di Vermicino accaduto in Italia nel mese di giugno 1981 che causò la morte di un bambino di sei anni, Alfredo Rampi e da ultimo il crollo di un rudere esistente senza protezioni, in Nuoro, avvenuto il 1° aprile 2024, che ha causato la morte di due giovani ragazzini intenti a giocare);

Vista la necessità di intervenire ai fini della messa in sicurezza di manufatti edilizi e di altre strutture private (pozzi, cisterne, fossi, canali, cavità, ecc.) che versano in stato di abbandono o incustoditi e che sono fonte di potenziale pericolo o di rischio per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che, in particolare anche al di fuori del centro urbano e comunque all'interno del territorio di San Teodoro, insistono diversi manufatti edilizi quali ricoveri, ripostigli, annessi rustici, pozzi irrigui, cisterne, fossi, cavità, depositi comunque denominati di raccolta temporanea delle acque piovane o diversamente utilizzati, talora versanti in stato di totale o parziale abbandono, ubicati entro fondi rustici non meglio delimitati, cintati o custoditi, che rappresentano concreto pericolo per l'incolumità di persone e animali vaganti o da pascolo;

Ritenuto opportuno, in applicazione del principio di prevenzione, sensibilizzare tutti i proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di strutture in stato precario o prive di custodia a provvedere con ogni consentita urgenza a quanto necessario per prevenire situazioni di pericolo e di rischio per la collettività previa eliminazione immediata delle correlate cause – anche potenziali – tramite la realizzazione di adeguate opere di messa in sicurezza atte a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la necessità, in caso di accertata inottemperanza a quanto disposto col presente provvedimento, di attivare gli organi comunali competenti anche ai fini dell'adozione di procedure di carattere straordinario ed urgente previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., finalizzate alla rimozione, in tempi brevi, delle situazioni di immediato pericolo con addebito di spese a carico dei privati inottemperanti;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "T.U. Enti Locali" e ss.mm.ii.;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- gli artt. 40, 650, 673 e 677 del Codice Penale;
- il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

ORDINA

- <u>ai proprietari, detentori e possessori</u> a qualsiasi titolo di strutture edilizie in disuso, in stato di abbandono e/o in precarie condizioni statiche e igienico-sanitarie, nonché di altri manufatti quali pozzi, cisterne, cavità sotterranee, fossi, depositi comunque denominati di acqua ad uso irriguo o similare insistenti su aree dell'abitato urbano oppure su fondi rustici dell'agro teodorino privi di adeguate opere di contenimento o di delimitazione:
- <u>è fatto divieto di lasciarne incustodito l'ingresso ovvero di consentirne l'inconsapevole ma agevole accesso a chiunque, per quanto non autorizzato;</u>
- è fatto obbligo di garantire adeguate misure di manutenzione, pulizia, conservazione, igiene e custodia diligente di siffatte strutture e manufatti, dotandoli di solide coperture o di parapetti o di recinzioni atte ad impedire l'accesso o la caduta, nonché di realizzare tutte le opere provvisionali necessarie a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità prestando la dovuta attenzione anche nei riguardi di animali selvatici, d'affezione o da pascolo che per qualsiasi ipotesi dovessero transitare nelle vicinanze, provvedendo inoltre a segnalare in maniera adeguata ogni potenziale situazione di pericolo;

• a chiunque:

• è fatto divieto di introdursi in immobili abbandonati o interessati da precarie condizioni statiche e/o igienico-sanitarie o di transitare senza titolo e senza l'adozione di adeguate precauzioni in prossimità di pozzi, fossi, cisterne, cavità sotterranee, canali, ecc.

AVVERTE

i soggetti direttamente interessati, nelle qualità sopra specificate, che in caso di inottemperanza delle prescrizioni della presente ordinanza saranno passibili delle sanzioni previste dall'art. 650 Codice Penale ove il fatto non costituisca più grave reato;

DISPONE

- la notifica tramite posta elettronica certificata di copia del presente provvedimento alla Prefettura di Nuoro, al Comando di Polizia Locale, alla locale Tenenza dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei VV.F. di Nuoro, al Comando Stazione Forestale e V.A. di Siniscola;
- la notifica alla collettività tramite pubblica affissione;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune e sul profilo "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale comunale ;
- la trasmissione agli organi di governo dell'Ente ed agli uffici comunali per opportuna conoscenza;
- l'obbligo per le Forze dell'Ordine di vigilarne e verificarne l'ottemperanza.

Referente dell'Ufficio per gli adempimenti disposti Dott.ssa Annalisa Sanna

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna nel termine di 60 gg. dalla notificazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 gg. dalla notificazione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. Riccardo Inzaina

Il Responsabile di Area Riccardo Pietro Paolo Inzaina / ArubaPEC S.p.A. Atto firmato Digitalmente